

Borsa telematica del recupero

19 giugno 2012

La Camera di Commercio di Rieti aderisce all'iniziativa del sistema camerale volta a creare uno strumento telematico nazionale attraverso il quale è possibile attuare l'interscambio di rifiuti recuperabili e di servizi di smaltimento, mettendo in contatto la domanda e l'offerta. Il servizio B.T.R. gestito su rete internet al sito www.borsadelrecupero.it promuove la compravendita di materiali riutilizzabili ed amplia le possibilità di accesso delle imprese alle informazioni sulla modalità di gestione complessiva dei rifiuti.

Le imprese possono utilizzare il sistema per:

il raggiungimento della massima capacità di recupero e di riciclaggio dei materiali di rifiuto;

la minimizzazione dei flussi di rifiuto destinati allo smaltimento;

ridurre la quantità di rifiuti, valorizzando al di fuori dell'impresa i materiali di scarto;

verificare ipotesi di impiego di materiali riutilizzabili nel proprio ciclo produttivo;

garantire l'approvvigionamento di materiale riutilizzabile;

accedere ad informazioni sui servizi di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;

ampliare il potenziale mercato per i propri servizi.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

L'impresa ha la possibilità di inserire i propri dati negli appositi modelli di iscrizione/inserzione (domanda/offerta) tramite collegamento al sito internet www.borsadelrecupero.it ed inviarli telematicamente alla Camera di Commercio competente che, una volta esaminata la veridicità dei dati procede all'accreditamento dell'operatore.

La procedura di accreditamento serve a garantire tutti gli operatori partecipanti e prevede che:

Le aziende di produzione compilano e trasmettono agli Enti Gestori o agli Enti Convenzionati via telematica la richiesta di accreditamento.

Gli operatori che svolgono attività di gestione rifiuti, compilano e trasmettono agli Enti Gestori la richiesta di accreditamento integrando la domanda telematica con copia delle autorizzazioni, e/o comunicazioni rilasciate da Regione, Provincia ai sensi del D.Lgs 22/97.

Gli Enti Gestori e gli Enti Convenzionati verificano, ciascuno per quanto di sua competenza, alla ricezione della richiesta di accreditamento, che:

quanto dichiarato dall'operatore relativamente all'iscrizione al Registro delle Imprese, corrisponda a quanto contenuto negli archivi camerali;

quanto dichiarato dagli operatori che svolgono attività di gestione dei rifiuti, relativamente agli estremi delle

autorizzazioni o comunicazioni, abbia riscontro nella documentazione presentata in sede di accreditamento, in particolare relativamente alle autorizzazioni concesse da Regione o Provincia e alle comunicazioni inviate alla Provincia per il recupero in forma agevolata come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 22/97

Solo gli operatori accreditati accedono all'area riservata agli scambi. Ogni operatore potrà effettuare le sole operazioni consentite in base ai requisiti dichiarati in sede di richiesta di accreditamento e potrà accedere alle informazioni anonime relative alle inserzioni di acquisto e vendita di beni e servizi, alle opzioni esercitate e agli scambi conclusi. Gli operatori possono accedere a tutti i dati relativi alle inserzioni, fatta eccezione per quelli anagrafici, che sino al momento della conclusione dello scambio rimangono anonimi. L'adesione non comporta alcun costo e non obbliga all'effettuazione di operazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. 05 febbraio 1998;

D.L.vo 05 febbraio 1997 n. 22;

D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 95;

D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 99.

LINK UTILI

www.borsadelrecupero.it